



TRIBUNALE DI BOLOGNA

SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCURSUALI

DECRETO

Il Giudice,

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 17.03.2022;

letto il ricorso promosso da **BREDA DAVIDE E SELENU ELIANA** ai sensi della legge 3/2012 e successive modifiche (procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento);

rilevato che i ricorrenti hanno proposto un Piano del Consumatore per la composizione della crisi da sovraindebitamento ex art. 7 della legge 3/2012;

rilevato che, stante la connessione derivante dal rapporto di coniugio e dall'origine comune del sovraindebitamento, le domande possono essere trattate unitariamente ex art. 7bis della legge 3/2012, introdotto dalla legge 176/2020, tenendo separate le masse attive e passive;

letta la relazione particolareggiata depositata dal professionista delegato dall'Organismo di Composizione della Crisi, Dott. Pietro Stefanetti, conforme alle previsioni dell'art. 9, comma 3bis della legge 3/2012, così come modificato dalla legge 176/2020 citata;

tenuto conto delle integrazioni al Piano ed alla relazione depositate a seguito di richiesta del Tribunale;

dato atto che al Piano sono stati allegati tutti i documenti elencati all'art. 9, della legge 3/2012 e ss. modifiche (anche tenendo conto delle modifiche apportate dalla legge 176/2020 sopra citata), e precisamente: l'elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni dei debitori, la relazione sulla fattibilità del Piano, nonché l'elenco delle spese necessarie al sostentamento dei debitori, corredato da autocertificazione relativa allo stato di famiglia;

considerato che il Piano è stato depositato da soggetto consumatore non assoggettato, né assoggettabile, alle vigenti procedure concorsuali disciplinate dal R.D. 267/1942 (L. Fall.);

ritenuto che ricorra lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6, comma 2 lett. a), legge 3/2012 e ss. modifiche;

rilevato che il decreto di fissazione udienza è stato comunicato a tutti i creditori e che nessuno ha presentato osservazioni;

ritenuto quindi che ricorrano le condizioni di legge per l'omologa del Piano del Consumatore ex art. 12**bis**, comma III, della legge 3/2012 e ss. modifiche;

rilevato che dalla data del presente provvedimento non potranno essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali da parte dei creditori aventi causa o titolo anteriore ex art. 12**ter** della legge 3/2012;

dato atto che la Procedura Esecutiva Immobiliare RGE n. 362/2012, già sospesa con il provvedimento del 19.01.2022, per effetto del presente provvedimento, diviene improcedibile così come previsto dall'art. 12**ter** della legge 3/2012, il quale dispone che *“dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano”*;

considerato che il professionista incaricato alla gestione della crisi dovrà risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione del Piano e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso ex art. 13 della legge 3/2012;

ritenuto che sia necessario disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito del Tribunale ex art. 12**bis**, III comma, della legge 3/2012 e ss. modifiche, nel rispetto della normativa della GDPR Privacy;

visti gli artt. 7 e ss. della legge 3/2012 così come successivamente modificata;

P.Q.M.

1. omologa il Piano del Consumatore predisposto da **BREDA DAVIDE** nato a Pesaro il 25.11.1974 (C.F.) e **SELENU ELIANA** nata a Nuoro l'08.02.1978 (C.F.);
2. dà atto dell'improseguibilità della Procedura Esecutiva Immobiliare RGE n. 362/2012;
3. dispone che il debitore effettui i pagamenti nella misura e secondo le modalità indicate nel Piano e nelle successive integrazioni;

4. attribuisce al professionista incaricato come O.C.C. gli obblighi e i poteri di cui all'art. 13 della legge 3/2012;
5. dispone che del presente Decreto sia data pubblicità sul sito istituzionale www.tribunale.bologna.giustizia.it, nel rispetto della normativa della GDPR Privacy.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti.

Bologna, 28/03/2022

Il Giudice Delegato

Antonella Rimondini